

STATUTO

ADISS COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA MARGHINOTTI 12

Numero REA: SS - 135987

Codice fiscale: 01933030908

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-06-2016 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B" ALL'ATTO RACC. N. 703	
	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	"ADISS Cooperativa Sociale	
	Art.1 (Costituzione - Sede - Durata)	
	E' costituita ai sensi della legge n.381 del 8/11/1991, con	
	sede in Comune di Sassari una società cooperativa sociale de-	
	nominata "ADISS Cooperativa Sociale", regolata dalle norme	
	della società a responsabilità limitata.	
	La società ha la durata fino al 31/12/2041 ma potrà essere	
	prorogata a norma di legge.	
	La società non ha finalità speculative ed é retta con i prin-	
	cipi e con la disciplina della mutualità; sarà compito di am-	
	ministratori e sindaci, se nominati, documentare la condizione	
	di mutualità prevalente a norma di legge.	
	- Con deliberazione dell'organo amministrativo potranno essere	
	istituite anche altrove sedi secondarie, a norma dell'art.	
	2365, 2° comma c.c. Potranno altresì essere deliberate	
	dall'organo amministrativo succursali, agenzie e rappresen-	
	ze in tutto il territorio nazionale ed all'estero	
	Art.2 (Scopo Mutualistico)	
	La cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge 381/91,	
	non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	zione sociale dei cittadini tramite la gestione di servizi so-	
	cio-sanitari, socio assistenziali ed educativi, sviluppando	

	tra i cittadini stessi lo spirito mutualistico e solidaristi-	
	co.	
	La cooperativa, inoltre, é retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione	
	in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-	
	zi.	
	A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifiche	
	e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rap-	
	porto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsi-	
	asi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, com-	
	preso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui	
	contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Art. 2 bis (Oggetto)	
	Considerata l'attività mutualistica così come definita all'ar-	
	ticolo precedente, nonchè i requisiti e gli interessi dei soci	
	come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto di-	
	retto e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati	
	in genere, il seguente scopo:	
	- attività e servizi di riabilitazione;	
	- gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e	

	socializzazione;	
	- servizi domiciliari di assistenza integrata (A.D.I) e soste-	
	gno effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la	
	scuola o altre strutture di accoglienza;	
	- Organizzare e gestire scuole materne, asili nido, laboratori	
	giardini e centri misti per l'infanzia, ludoteche, bibliote-	
	che, Residenze Sanitarie per Anziani, in forma diretta o con-	
	venzionata anche con enti pubblici e privati;	
	- Gestire strutture sociali quali asili nido, scuole materne,	
	colonie estive, centri di aggregazione per attività scolasti-	
	che, parchi gioco per bambini, comunità alloggio, case fami-	
	glia, case protette, centri di accoglienza, orfanotrofi;	
	- Organizzare e gestire centri di accoglienza residenziali o	
	semi-residenziali di pronto intervento per ragazze madri, con	
	figli minori che si trovano in condizioni di disagio sociale,	
	in forma diretta o convenzionata anche con enti pubblici o	
	privati;	
	- Organizzare e gestire centri di accoglienza per minori;	
	- Organizzare e gestire centri di accoglienza per minori i-	
	scritti nel circuito penale;	
	- Organizzare e gestire centri di assistenza e consulenza per	
	le famiglie, in forma diretta o convenzionata anche con enti	
	pubblici e privati;	
	- Organizzare e gestire centri di accoglienza residenziali e	
	semi residenziali per anziani, disabili o persona senza fissa	

	dimora;	
	- Organizzare e gestire centri e/o attività di sensibilizza-	
	zione e animazione della comunità locale volte	
	all'integrazione, accoglienza, sostegno, consulenza e forma-	
	zione delle persone in stato di bisogno e immigrati;	
	- Organizzare e gestire centri diurni, residenziali e semi re-	
	sidenziali ed altre strutture finalizzate al miglioramento	
	della qualità della vita nonché altre iniziative per il tempo	
	libero, la cultura e il turismo sociale, in forma diretta o	
	convenzionata anche con enti pubblici e privati;	
	- Accoglimento e custodia dei bambini presso gli istituti sco-	
	lastici, nell'orario precedente l'inizio delle lezioni e suc-	
	cessivo al termine delle stesse;	
	- Organizzare e gestire centri sociali per minori diretti alla	
	promozione di iniziative ed attività di aggregazione cultura-	
	le, ricreativa, sportiva e artistica;	
	- Organizzare e gestire locali idonei per la realizzazione di	
	manifestazioni e feste per bambini;	
	- Assistenza ad anziani e disabili sia presso strutture pub-	
	bliche o private che a domicilio;	
	- Svolgere attività socio educative, finalizzate alla preven-	
	zione ed al recupero del disagio giovanile e alla prevenzione	
	dell'abbandono scolastico;	
	- Proporre forme di collaborazione agli istituti scolastici	
	del territorio;	

	- Realizzazione di attività sportive, ludicoricreative presso	
	strutture pubbliche e/o private ed aree Verdi attrezzate;	
	- Progettazione e gestione del S.E.T. (Servizio Educativo Ter-	
	ritoriale) a favore di minori in situazione di disagio e delle	
	famiglie in difficoltà nell'esercizio del ruolo genitoriale;	
	- Attività di prevenzione e sensibilizzazione della comunità	
	locale verso le problematiche sociali;	
	- Promozione di attività di rimotivazione, formazione, accom-	
	pagnamento, collocamento al lavoro per soggetti svantaggiati;	
	- Corsi di sensibilizzazione all'igiene personale e di educa-	
	zione alla salute;	
	- Fornire servizi di assistenza, e baby setting ai bambini, in	
	forme domiciliari o socializzate, garantendo la salute,	
	l'igiene e la sicurezza, la prevenzione e condividendo le re-	
	sponsabilità anche pedagogiche ed educative dei genitori;	
	- Organizzare fiere, circoli ricreativi, soggiorni vacanze,	
	campeggi, colonie, mense, pensioni, gite, attività culturali e	
	ricreative, lezioni, seminari, dibattiti, ed ogni iniziativa	
	utile agli scopi sociali;	
	- Svolgere attività assistenziale, anche infermieristico sani-	
	taria, di sostegno e riabilitazione, sia domiciliare che pre-	
	stata in strutture private, pubbliche o scolastiche, a favore	
	dell'infanzia e minori disabili, portatori di handicap e di	
	chiunque si trovi in stato di bisogno o di emarginazione;	
	- Assistenza educativa domiciliare e presso strutture pubbli-	

	che e private;	
	- Fornire servizi di trasporto, con mezzi propri o dati in lo-	
	cazione alla cooperativa, per minori, adolescenti e disabili;	
	- Servizio di assistenza sullo scuolabus ai bambini delle	
	scuole materne, elementari e medie inferiori;	
	- Promuovere corsi di aggiornamento per elevare il livello	
	professionale dei soci;	
	- Collaborare con la pubblica amministrazione e gli enti pri-	
	vati per promuovere indagini conoscitive sui bisogni sociali;	
	- Partecipare ai pubblici appalti;	
	- Collaborare con pubbliche amministrazioni ed enti privati	
	per la realizzazione di piani socio-assistenziali, di corsi di	
	formazione professionale per docenti, educatori, personale pa-	
	ramedico e per tutti coloro che operano in ambito sociale;	
	- Collaborazioni c/o enti di Formazione Professionale che or-	
	ganizzino corsi di formazione per l'obbligo formativo e corsi	
	di formazione per adulti;	
	- Realizzazione di progetti socio-educativi;	
	- disbrigo pratiche amministrative per soggetti in difficoltà;	
	- l'erogazione di servizi socio-sanitari assistenziali con	
	particolare riferimento al soccorso sanitario sviluppato con	
	mezzi appositamente attrezzati quali ambulanze di rianimazio-	
	ne, mezzi allestiti per il soccorso pediatrico, automediche e	
	qualsiasi altro mezzo appositamente attrezzato o allestito,	
	anche per il soccorso a mare, sia in proprio che per conto di	

	enti pubblici o privati;	
	- la formazione di squadre per il soccorso anche a mare e la	
	collaborazione con il servizio di eli-soccorso istituendo	
	squadre preparate ad operare all'interno di elicotteri;	
	- l'organizzazione di corsi di primo soccorso all'interno di	
	strutture pubbliche e private;	
	- progettazione e realizzazione di lavori socialmente utili	
	di cui alla legge regionale 28/84 e successive modifiche;	
	- La Cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo svilup-	
	po tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale nonchè adottare procedure di programmazione plurien-	
	nale, finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento azienda-	
	le, ai sensi della legge n.59 del 31.1.1992 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative.	
	La Cooperativa in ogni caso provvederà al miglioramento e-	
	conomico e morale dei soci, nonchè ad ogni forma di assistenza	
	e previdenza, applicando i principi ed i metodi della coopera-	
	zione e della mutualità;	
	- la cooperativa potrà:	
	- effettuare raccolta di finanziamenti da parte dei soci;	
	- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'otte-	
	nimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa ade-	
	risce, nonchè a favore di altre cooperative;	
	- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economi-	

9 di 36

La cooperativa potrà inoltre provvedere al finanziamento ed allo sviluppo delle attività delle cooperative e di quelle sociali in particolare.

Art.3 (Soci)

Il numero dei soci e' illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello di legge esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Dovrà esservi corrispondenza tra caratteristiche, qualifica personale o professionale del socio ed attività esercitata dalla cooperativa secondo i criteri che saranno stabiliti in apposito regolamento redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a)- Soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento dello scopo sociale e, a titolo esemplificativo, si tratta di operatori specializzati nella gestione dei servizi sociali: OSS - Operatore Socio Sanitario etc., educativo: educatore etc. e servizi sanitari:

medici, infermieri, fisioterapisti etc.. L'ambito di attività è quello dei servizi pubblici, su incarico o privati, gestione diretta, quali servizi alla persona.

b) Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società. Non possono essere soci coloro che esercitano, in proprio, attività identiche o affini a quelle della Cooperativa.

c)- Soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;

Possono altresì essere soci le persone giuridiche, pubbliche o private, i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.- Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Art.3 bis (Categoria speciale di soci - socio in prova)

La cooperativa può istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-

peratori di cui alle lettere a) del precedente articolo del presente statuto.- In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui al presente statuto, che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti della legge, verrà fissato in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

- Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla

	categoria speciale, oltre a quelle individuate dal presente	
	statuto:	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;	
	- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportuni-	
	tà del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo ammi-	
	nistrativo anche prima della scadenza del periodo di formazio-	
	ne (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-	
	te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di	
	recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai preceden-	
	ti commi, é ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	di cui al presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-	
	ve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'organo amministrativo nel libro dei soci.- Al socio ap-	
	partenente alla categoria speciale, per quanto non previsto	
	nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci la-	
	voratori.	
	Art. 3 ter (categoria speciale di soci - sovventori)	

	Possano essere ammessi come soci sovventori, persone fisiche,	
	giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative	
	nei limiti previsti dall'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59.	
	Art.4 (Domanda di ammissione)	
	L'Ente che intende associarsi alla Società deve presentare	
	domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti	
	indicazioni:	
	a)- denominazione sociale, sede, oggetto sociale e data della	
	costituzione;	
	b)- numero dei soci;	
	c)- l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;	
	d)- dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo	
	statuto della Società ed i regolamenti interni;	
	e)- indicazione della persona fisica alla quale compete la	
	rappresentanza nei confronti della Società;	
	Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presi-	
	dente i seguenti documenti:	
	1)- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al mo-	
	mento della domanda;	
	2)- estratto della delibera dell'organo sociale che ha delibe-	
	rato l'adesione;	
	3)- bilancio dell'ultimo esercizio;	
	4)- ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione	
	ritenga utile e abbia richiesto.	

Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto dagli enti associati deve essere data comunicazione alla cooperativa entro trenta giorni dalla avvenuta approvazione della modifica stessa.

Le persone fisiche che intendono diventare socio devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

a)- cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e qualifica personale o professionale;

b)- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

c)- la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d)- coloro che desiderano essere ammessi come soci volontari dovranno conoscere le norme previste dalla Legge 08.11.1991 n.381 e farne apposita dichiarazione nella domanda di ammissione alla cooperativa;

e)- ogni altra notizia richiesta dal C.d.A.

Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo, con provvedimento motivato in caso di diniego a norma dell'art. 2528 c.c..

Art.5 (Procedura di ammissione)

Si applica la procedura prevista dall'art.2528 c.c. e pertanto il nuovo ammesso, entro dieci giorni dalla comunicazione della stessa, deve versare l'importo della quota sociale sottoscrit-

ta, ed il soprapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società aumentino la rispettiva quota sociale.

Art.6 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a)- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione
- b)- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c)- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della società a norma dell'art.2532 c.c.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art.7 (Esclusione)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dagli amministratori essere escluso il socio:

- a)- che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b)- che, senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo, svolge attività concorrente o contrastante con quella della cooperativa;

c)- che non osserva le disposizioni contenute nello statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

d)- che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto dal CCNL di riferimento indicato dai regolamenti ai sensi dell'art.6 della legge 142/2001 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa.

Il socio lavoratore potrà, infine essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito, opportunamente motivato, e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

Art.8 (Morte del socio)

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione e sempreché vi acconsentano.

	Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare	
	quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappre-	
	senterà di fronte alla società.	
	In difetto si applica l'art.2534 1° comma del cod.civ.	
	Art.9 (Liquidazione della quota)	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio	
	defunto avranno diritto al rimborso della quota sulla base del	
	bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si scioglie limita-	
	tamente al socio, ed il relativo pagamento deve esser fatto	
	entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio secon-	
	do i criteri stabiliti nell'art.2535 c.c.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccoman-	
	data, a pena di decadenza nel termine di un anno dalla chiu-	
	sura del detto esercizio.	
	In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti	
	o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla	
	riserva ordinaria.	
	In ogni caso i soci che cessino di far parte della società ri-	
	spondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non	
	versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusio-	
	ne si sono verificati.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente é	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi o legatari del socio defunto.

Art.10 (Patrimonio)

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa col suo patrimonio, che é costituito:

- a)- dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di 25 Euro.- Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;
- b)- dal fondo di riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o agli eredi di soci deceduti;
- c)- dalla riserva formata con le sole somme versate dai soci come sovrapprezzo;
- d)- dalla riserva straordinaria;
- e)- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o dallo statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della società.

Art.10 bis (Finanziamenti)

Gli amministratori potranno richiedere ai soci, anche non in proporzione alle quote, finanziamenti temporanei anche infruttiferi per momentanee esigenze finanziarie.- I finanziamenti

sono liberi.

Art.11 (Versamenti)

La quota sociale sottoscritta ed il relativo soprapprezzo potranno essere versati a norma dell'art. 2439 del c.c.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Art.12 (Cessione quote)

Le quote dei cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o vincoli volontari nè cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione del l'organo amministrativo a norma dell'art.2530 c.c..

Art.13 (Deposito del Bilancio)

A norma dell'art.2429 il bilancio, comprendente l'esercizio finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, se nominato, almeno 30 giorni prima di quello fissato dall'assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci se nominati, nella sede della società, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finchè sia approvato, perchè i soci possano prenderne visione.

Art.14 (Regole per la ripartizione degli Utili e ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-

	ne degli utili destinandoli:	
	a)- a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b)- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c)- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n.59;	
	d)- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può in ogni caso destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
	i soci non operatori.	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari ai	
	soci non operatori.- L'Assemblea può deliberare la distribu-	
	zione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima	
	prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	I ristorni sono ripartiti tra i soci proporzionalmente alla	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici con criteri che	

rispettino tali proporzioni e secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento interno di cui all'art.3 del presente statuto.

Art. 15 (Destinazione patrimonio)

In caso di scioglimento della cooperativa, il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge n° 59 del 31 gennaio 1992.

Le somme spettanti ai soci non rimosse entro novanta giorni dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'art. 2492 del c.c., devono essere depositate presso un Istituto di credito, con l'indicazione del cognome e del nome del socio.- Ai sensi dell'art. 2514 c.c. ai fini della sussistenza dei requisiti di mutualità prevalente e delle agevolazioni fiscali tutte si precisa che:

a)- é fatto divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b)- é fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c)- é fatto divieto di distribuzione delle riserve tra i soci
cooperatori sia durante la vita sociale che in sede di liqui-
dazione;

e)- in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio
sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi
eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.16 (Assemblea)

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

1)- l'approvazione del bilancio;

2)- la nomina e la revoca degli Amministratori; la nomina dei
sindaci e del Presidente del collegio sindacale, quando neces-
sari, e quando previsto il soggetto al quale é demandato il
controllo contabile;

3)- la determinazione del compenso degli Amministratori e dei
sindaci;

4)- le delibere sull' eventuale responsabilità degli ammini-
stratori e dei sindaci.

5)- le deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla leg-
ge alla competenza dell'assemblea, nonchè sulle autorizzazioni
eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di at-
ti degli amministratori, nonchè sulla responsabilità degli am-
ministratori e dei sindaci.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

a)- le delibere sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto della società;

b)- le delibere sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza;

L'assemblea ordinaria é convocata dagli amministratori ogni anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

Art.17 (Convocazione)

Gli amministratori possono convocare l'assemblea quante volte lo riterranno utile alla gestione sociale.

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio sindacale.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da depositarsi presso la sede della società, e da comunicarsi con lettera raccomandata, o consegnata a mano, o mediante l'utilizzo di altri mezzi idonei a garantire la prova del ricevimento, a ciascun socio, il tutto nel termine di almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

	Art.18 (Quorum)	
	L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria é valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale all'estero, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno quattro quinti dei voti di tutti i soci.	
	In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società.- La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata, dai soci intervenuti in assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.	
	L'assemblea può esser tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento	

dei soci.- In particolare, é necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.19 (Voto)

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea.

Potrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno la metà dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza

	relativa.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'am-	
	montare della quota sottoscritta.	
	Ai soci persone giuridiche spettano da 1 a 5 voti, in relazio-	
	ne all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati	
	nelle delibera di ammissione.	
	I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappre-	
	sentare soltanto da altri soci mediante delega scritta.	
	Ciascun socio può rappresentare al massimo altri dieci soci a	
	norma dell'art.2539 c.c.	
	Il diritto di voto non può essere esercitato nelle delibera-	
	zioni in cui il socio ha un interesse in conflitto con quello	
	della società.	
	Art.20 (Voto per corrispondenza)	
	E' consentito il voto per corrispondenza ovvero mediante altri	
	mezzi di telecomunicazione a norma dell'art. 2538 c.c..	
	In questi casi:	
	a)- l'avviso di convocazione deve essere spedito per racco-	
	mandata almeno quindici giorni prima della	
	riunione dell'assemblea e deve contenere per esteso la delibe-	
	razione proposta;	
	b)- lo spoglio delle schede o il conteggio dei voti deve esse-	
	re fatto dal presidente	
	dell'assemblea assistito da un sindaco se nominato e da due	

scrutatori soci nominati dall'assemblea stessa;

c)- le deliberazioni proposte si considerano approvate se il numero dei voti favorevoli costituisce la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati, nonché di quelli dei soci che votano per corrispondenza, compresi tra questi ultimi quelli che abbiano inviato scheda bianca o nulla.

I soci hanno diritto di assistere allo spoglio delle schede ed al conteggio dei voti e di fare inserire nel verbale le loro osservazioni.

Art.21 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea a norma dell'art. 2371 c.c..

La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Il segretario può essere un non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale e' redatto da notaio.

Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle delibere dell'assemblea.

Art.22 (Amministrazione)

L'amministrazione della società é affidata, ad un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione é composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri eletti dall'assemblea.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori, per lo svolgimento del loro mandato, non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

L'assemblea elegge un Presidente ed eventualmente un vicepresidente ed un Consigliere delegato.

Per la redazione dei verbali viene anche nominato un segretario che può essere un estraneo al Consiglio.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.- Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.- Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a
maggioranza assoluta.

Nel caso in cui un amministratore in una determinata operazio-
ne abbia interesse in conflitto con quello della società tro-
verà applicazione l'art.2391.

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti
dalle legge e dall'atto costitutivo con la diligenza richieste
dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze,
e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni
derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si
tratti di attribuzioni proprie di uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili
se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli non hanno
fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne
o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli ammini-
stratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune
da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso
nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio,
dandone immediata notizia per iscritto al presidente del Col-
legio Sindacale.

Art.23 (Convocazione)

L'Organo amministrativo é convocato dal Presidente tutte le
volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure
quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli ammini-

stratori.

La convocazione é fatta dal Presidente a mezzo di lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le adunanze dell'organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere, e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.- Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso consiglio.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso consiglio.- A parità di voti, dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione.- Nel caso permanga la parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Art.24 (Poteri)

L'organo di amministrazione e' investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Sarà compito specifico dell'organo di amministrazione stabilire chi tra i soci deve prestare la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali, chi dovrà assumere la funzione di socio lavoratore nonchè gli eventuali compensi e/o retribuzioni.

Esso può deliberare, inoltre, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Può, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonchè concedere, postergare o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

L'organo amministrativo nei limiti di legge può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio può nominare il direttore generale, comitati tecnici e consulenti, anche fra estranei, stabilendone le mansioni ed i compensi.

Art.25 (Poteri di firma)

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente

del consiglio di amministrazione il quale, può perciò, previa delibera o successiva ratifica del consiglio, rappresentare la cooperativa in tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-presidente qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art.26 (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1, c.c, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale é costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Per il compenso dei sindaci si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2402 c.c; qualora, però, l'assemblea stabilisca che i sindaci devono essere remunerati, la retribuzione

deve essere fissata prima o all'atto della nomina per tutta la durata della carica.

Art.27 (Doveri del collegio sindacale)

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento delle specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci, sotto la loro responsabilità ed a loro spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali, tuttavia, non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-

lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale, se nominato, esercita anche il controllo contabile ai sensi delgi artt. 2049 - bis e seguenti del C.C.

Art. 28 (disposizioni generali e finali)

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società, nonchè i rapporti tra la cooperativa ed i soci e tra i soci, potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti, nonchè le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri a norma di legge.

Il primo esercizio sociale decorre dalla data di costituzione della cooperativa al 31 dicembre immediatamente successivo, se non convenuto diversamente nell'atto costitutivo.

Per quanto non previsto nel presente statuto o nell'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, tro-

F.to Italo Carta